

**GARA DI APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI COMUNI DELL'UNIONE MARMILLA. ANNUALITA' 2018/2027. CIG 74284159F9.**

**RISPOSTE AI QUESITI (ART. 2.2 Disciplinare di gara)**

FAQ n. 1 del 06/04/2018

In merito alla procedura di gara in oggetto individuata segnaliamo che nel disciplinare di gara pag. 9 punto 7.2 lett. a) è richiesto un fatturato minimo annuo per lo specifico settore di attività "...settore integrato secco-umido ..." vogliate cortesemente chiarire se possa essere sufficiente ai fini della partecipazione il possesso del requisito della raccolta delle frazioni differenziate genericamente intese atteso che in alcune province italiane non vi sono impianti di bacino per il conferimento della frazione organica e non è possibile l'esperimento di tale tipologia di raccolta.

**R. n. 1**

Facendo specifico ed esclusivo riferimento al punto 7.2 lettera a) del Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla stessa è ammesso il possesso del requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore all'importo annuo posto a base di gara pari a € 1.908.944,67 IVA esclusa in relazione alla raccolta delle frazioni differenziate genericamente intese e non necessariamente distinte in secco e umido in quanto i servizi richiesti debbono essere intesi come analoghi e anche tenuto conto che le modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati non si differenziano in maniera sostanziale rispetto alla raccolta del rifiuto umido.

FAQ n. 2 del 06/04/2018

Nel disciplinare di gara pag. 9 punto 7.3 lett. a) è richiesto nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 relativamente ai servizi analoghi l'espletamento degli stessi per un importo complessivo minimo pari a € 17.180.502,03, dato che detto importo risulterebbe di importo elevato rispetto al fatturato specifico vogliate cortesemente chiarire se vi fosse un eventuale errore nell'indicazione dell'importo e chiarire altresì anche in questo caso se possa essere sufficiente ai fini della partecipazione il possesso del requisito della raccolta delle frazioni differenziate genericamente intese atteso che in alcune province italiane non vi sono impianti di bacino per il conferimento della frazione organica e non è possibile l'esperimento di tale tipologia di raccolta.

**R. n. 2**

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale necessari ai fini della partecipazione alla gara, con determinazione n. 10 del 06/04/2018 è stato rettificato il Disciplinare di gara al punto 7.3 lett. a) come di seguito riportato nella sola parte modificata:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015/2016/2017):

- servizi analoghi al: Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati (sistema integrato secco - umido con raccolta domiciliare/di prossimità, presso utenze domestiche e non domestiche, con separazione delle diverse frazioni, anche valorizzabili) compreso la raccolta il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento di importo complessivo minimo pari a € ~~17.180.502,03~~ 5.726.834,01;"

FAQ n. 3 del 30/04/2018

A chi deve essere intestata la garanzia provvisoria?

**R. n. 3**

La garanzia provvisoria di cui al punto 10 del disciplinare di gara deve essere intestata alla stazione appaltante ovvero: Unione dei Comuni "Marmilla" – Viale Rinascita n° 19 – 09020 Villamar (SU) – P.IVA 03141330922

FAQ n. 4 del 30/04/2018

Se si devono presentare referenze bancarie e a chi devono essere intestate.

**R. n. 4**

Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, non è richiesta la presentazione di referenze bancarie ma solo della documentazione indicata al punto sopracitato.

#### FAQ n. 5 del 04/05/2018

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento: “Il Disciplinare di gara all’art. 17 “offerta economica” lettera e), prevede “che il piano finanziario a copertura degli investimenti dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, suddiviso per tipologia di servizio”. Gli istituti di credito da noi interpellati in merito non sono in grado di rilasciare tale asseverazione non essendo loro materia la costituzione di un piano finanziario per l’esecuzione dei servizi. In sostituzione di ciò si chiede se è equivalente una dichiarazione dell’istituto di credito che attesti che la Società è in grado di sopportare gli investimenti previsti nel computo metrico di gara e nel piano economico e finanziario.

#### **R. n. 5**

Si, viste le difficoltà rappresentate, al sostanziale equivalenza di quanto proposto e dato atto che si ritiene doveroso rispettare il favor participationis alla procedura in oggetto, si ritiene equivalente una dichiarazione dell’istituto di credito che attesti che la Società è in grado di sopportare gli investimenti previsti nel computo metrico di gara e nel piano economico e finanziario

#### FAQ n. 6 del 11/05/2018

La relazione tecnica allegata al capitolato speciale d’appalto, al paragrafo 6.14 di pag. 35, “gestione degli ecocentri”, prevede che durante il periodo di apertura la struttura sia presidiata da un operatore di IV livello.

Si chiede conferma che l’evidenziazione del livello degli operatori da impiegare nel servizio sia un mero refuso e che sia lasciata all’impresa la facoltà di gestire al meglio l’organizzazione del personale da impiegare sui servizi, nel rispetto del CCNL di lavoro.

Dovrà essere rispettato invece quanto richiesto dalla relazione di capitolato in merito all’impiego di personale adeguatamente addestrato e/o con esperienze equivalenti. Si evidenzia altresì che la declaratoria del CCNL FISE Assoambiente prevede per gli addetti alla gestione delle piattaforme ecologiche l’inquadramento professionale al LIVELLO 1.

#### **R. n. 6**

Relativamente alla “gestione degli ecocentri” si chiarisce che quanto indicato al paragrafo 6.14 (pg. 35) della relazione tecnico-illustrativa in merito al fatto “che durante il periodo di apertura la struttura sia presidiata da un operatore IV livello” deriva dall’assunto progettuale che il personale in servizio debba anche occuparsi della gestione degli ecocentri senza ulteriori incrementi di manodopera.

A tal riguardo si rimanda a quanto riportato alla tabella di pg. 21 dell’allegato 2 (“Relazione Tecnico – economica”) al progetto esecutivo, dove, per ogni ecocentro per cui si prevede la gestione, è indicato il livello occupazionale degli addetti previsti al presidio e gestione di ogni singolo ecocentro.

Vale comunque la pena ricordare che tale indicazione, nel rispetto del CCNL FISE Assoambiente, rappresenta una pura indicazione non vincolante. Ciò che al contrario risulta vincolante è quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 31 del CSA e dal paragrafo 2.4 della “Relazione Tecnico – economica”, ossia l’obbligo del rispetto dell’art. 6 del CCNL FISE Assoambiente.

#### FAQ n. 7 del 11/05/2018

Sempre il paragrafo 6.14 della relazione “Gestione degli ecocentri”, evidenzia che negli ecocentri sono presenti apposite attrezzature, ubicate all’interno della struttura, entro cui gli utenti possono conferire direttamente i rifiuti. Si chiede conferma che la fornitura di tutti i contenitori già presenti negli ecocentri e/o di futura installazione è a carico dell’Unione o dei Comuni.

#### **R. n. 7**

La fornitura/noleggio dei contenitori per una ottimale gestione logistica degli ecocentri è a carico dell’impresa appaltatrice fatta eccezione per eventuali contenitori già presenti e di proprietà dei Comuni.

L’Unione si impegna a consegnare all’Impresa Appaltatrice tutti gli ecocentri così come indicati nel progetto esecutivo con le sole attrezzature presenti e già fornite/acquistate unitamente alla realizzazione degli stessi (e/o in fase di realizzazione).

**FAQ n. 8 del 09/05/2018**

L'allegato 01 "Relazione tecnica illustrativa" analizzando l'andamento demografico negli ultimi anni (pag. 5), evidenzia un calo demografico del 0,43% annuo.

Sulla base di tale riscontro viene quindi ipotizzato nel corso dell'appalto una diminuzione del numero di utenze che porta ad un decremento complessivo all'ultimo anno del 3,4%, con un decremento medio sul periodo pari al 1,7%:

**Trend nuclei familiari sulla durata dell'appalto (NFI)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	valore medio
	10.576	10.530	10.485	10.439	10.394	10.350	10.305	10.260	10.215	10.395
decremento ton		-46							-360	-181
decremento %		-0,43%							-3,4%	-1,7%

Nella fase di analisi della produzione di rifiuti attesi (pag. 8), si evidenzia che un calo demografico comporta un calo della produzione totale di rifiuti.

Viene quindi riportato l'andamento dei rifiuti totali prodotti negli ultimi anni:

	ton/anno	
anno 2014	9.695,91	
anno 2015	9.652,58	-0,45%
anno 2017	9.410,42	-2,51%

Dopo due anni in cui la produzione totale diminuisce del 0,4% anno, viene registrato nel 2017 una diminuzione del 2,5% rispetto al 2015: sulla base di questo unico dato, viene fatta l'assunzione che la produzione di rifiuti potrà diminuire nel corso dell'appalto di un punto percentuale ogni anno.

**Trend Produzione rifiuti sulla durata dell'appalto (ton/anno)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	valore medio
	9.410,42	9.316,32	9.223,16	9.130,92	9.039,61	8.949,22	8.859,73	8.771,13	8.683,42	9.042,66
decremento ton		-94							-727	-368
decremento %		-1,0%							-7,7%	-3,9%

Viene quindi assunto che, a fronte di una produzione complessiva delle utenze ipotizzata pari al 3,4%, si registrerà una riduzione nella produzione dei rifiuti del 7,7%, con una riduzione media nel periodo di appalto pari al 3,9%: le tonnellate totali passerebbero quindi dalle attuali 9.410 ton/anno ad un valore medio di 9.042 ton/anno.

Si evidenzia come l'entità stimata per il decremento nei rifiuti prodotti (-7,7%) appaia decisamente incongruente rispetto all'andamento previsto del numero di utenze (-3,4%).

Tale ipotesi inoltre ha un notevole impatto economico sulla determinazione dell'importo posto a base di gara.

Nella tabella che segue vengono riportati i costi di smaltimento attuali, determinati con le quantità attuali e i costi unitari riportati nel computo estimativo di gara, rispetto ai costi di smaltimento considerati nel computo che ha portato alla definizione della base di gara.

Sulla base dell'ipotesi fatta in merito alla riduzione dei rifiuti prodotti (-3,9% medio) viene stimata l'evoluzione di costi di smaltimento, che dovrebbero passare dagli attuali 704.000 euro/anno a circa 523.000 euro/anno, con un decremento del 26% circa:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>% RD</b>	<b>71,93%</b>					<b>80,10%</b>
<b>Andamento costi smaltimento con decremento 7.7% dei rifiuti prodotti</b>						
Secco indiff.	€ 335.432,40					€ 228.558,09
Umido	€ 352.163,50					€ 271.003,80
Ingombranti	€ 15.117,00					€ 15.559,50
Medicinali	€ 1.380,00					€ 7.800,00
<b>Totale smaltim.</b>	<b>€ 704.092,90</b>					<b>€ 522.921,39</b>
<b>decremento costi smalt</b>						<b>-€ 181.171,51</b>
<b>decremento costi smalt</b>						<b>-25,7%</b>

Si evidenzia inoltre che, quale ulteriore ipotesi, nella stima effettuata per arrivare alla determinazione dei costi di smaltimento, vengono dedotte 797 ton/anno dai quantitativi di umido da smaltire, ipotizzando che il 20% dell'umido venga intercettato dal compostaggio domestico.

Di seguito vengono riportati gli stessi criteri di calcolo, supponendo comunque il raggiungimento dell' 80% di differenziata, ma nell'ipotesi che la produzione totale di rifiuti non subisca decrementi ma rimanga costante e che non si raggiunga l'auspicata intercettazione del compostaggio domestico:

% RD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	71,93%					80,10%
<b>Andamento costi smaltimento senza decremento dei rifiuti prodotti</b>						
Secco indiff.	€ 335.432,40				€ 238.125,00	
Umido	€ 352.163,50				€ 359.380,00	
Ingombranti	€ 15.117,00				€ 15.559,50	
Medicinali	€ 1.380,00				€ 7.800,00	
<b>Totale smaltim.</b>	<b>€ 704.092,90</b>				<b>€ 620.864,50</b>	
decremento costi smalt					-€ 83.228,40	
decremento costi smalt						-11,8%
						<b>€ 97.943,11</b>

Rispetto alle ipotesi fatte in sede di computo estimativo a base di gara, i costi di smaltimento incrementerebbero di circa 98.000 euro/anno.

Qualora l'ipotesi fatta in sede di computo estimativo che ha portato alla determinazione della base d'asta venisse disattesa nel corso dell'appalto, si avrebbe un notevole impatto negativo sul conto economico.

Si evidenzia del resto che l'ipotesi fatta in merito alla diminuzione del 7,7% dei rifiuti, a fronte di una ipotetica contestuale diminuzione del 3,4% delle utenze, è un fattore che evidentemente non è assolutamente gestibile dall'impresa appaltatrice e non può quindi rientrare tra gli elementi che costituiscono un "rischio di impresa". Analogamente risulta difficilmente gestibile da parte dell'impresa appaltatrice la volontà degli utenti di aderire al compostaggio domestico, arrivando fino al raggiungimento del 20% di intercettazione della frazione umida.

Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto conferma che, qualora nel corso dell'appalto non si avverasse l'ipotizzata riduzione dei rifiuti, i maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei quantitativi di rifiuti eccedenti le quantità ipotizzate nel computo estimativo di capitolato posto a base di gara, verranno interamente rimborsati all'impresa appaltatrice da parte dei Comuni.

Parimenti, qualora la diminuzione nella produzione totale di rifiuti fosse superiore a quella ipotizzata dal computo metrico estimativo posto a base di gara, l'impresa appaltatrice riconoscerà ai Comuni i minori costi sostenuti per smaltire i minori quantitativi rispetto a quelli ipotizzati nel computo estimativo del capitolato.

#### R. n. 8

Non si ritiene possibile accettare quanto proposto in quanto rappresenterebbe una modifica sostanziale alle modalità individuate in materia di corrispettivo che nel caso in oggetto è stabilito "a corpo". La proposta avanzata modificherebbe il servizio in oggetto in un appalto "a misura".

#### FAQ n. 9 del 15/05/2018

Facendo riferimento all'articolo 7.2 del disciplinare che recita: "fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 ..." si chiede di confermare, qualora un concorrente non abbia ancora depositato il bilancio per l'anno 2017 alla data di scadenza per la partecipazione alla procedura in oggetto, che è possibile considerare gli esercizi finanziari 2014/2015/2016, comprovabile, per le società di capitali, mediante la presentazione del bilancio.

#### R. n. 9

Così come previsto nel disciplinare di gara: "Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".

Si considera idonea: una dichiarazione concernente il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili (2015/2016/2017) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.